



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

La Presidente

Siena-Roma, 21 dicembre 2020

**Spett.le Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00100 Roma (RM)**

Oggetto: audizione Avv. Lucia Secchi Tarugi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena in Commissione Giustizia della Camera del 21.12.2020 Proposte di legge AC 2334 e AC 2687: riforma del sistema di accesso alla professione di avvocato, modifiche alla L. 31.12.2012, n. 247

Onorevoli Deputati, Illustrissimi Componenti della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, innanzitutto desidero ringraziarVi per l'audizione e comunicare la mia disponibilità a fornire eventuali approfondimenti, ove richiesti, soffermandomi in questa sede sugli aspetti per me maggiormente significativi.

Prima di entrare nel merito delle proposte di legge AC 2334 e AC2687, ritengo necessario sottolineare che ogni eventuale riforma del sistema di accesso alla professione forense, non può prescindere da una riforma anche del relativo percorso universitario.

Ciò premesso, nell'esprimere apprezzamento per il principio di fondo, totalmente condivisibile, delle proposte avanzate con i due disegni di legge, che ha come obiettivo quello di inquadrare l'esame per l'accesso alla professione nell'ambito degli esami di abilitazione, differenziandolo da un concorso, pur tuttavia mi permetto di evidenziare che l'accesso alla professione di Avvocato non può prescindere dalla garanzia della dignità della professione e del senso di appartenenza. La scelta della professione di Avvocato, non può essere il ripiego dei laureati in Giurisprudenza che vedono la professione forense come l'alternativa praticabile, la via più semplice, di fronte alla difficoltà di altre strade. È fondamentale, quindi, che l'esame costituisca un momento di riflessione e accresca il senso di appartenenza alla categoria e la comprensione delle responsabilità e del ruolo sociale che impegnano l'Avvocato nello svolgimento della professione.

Se non si ha senso di appartenenza, se non si percepiscono le responsabilità ed il ruolo sociale di questa professione, non ha senso essere Avvocato.

Con tali premesse, entrando nel merito dei disegni di legge AC 2334 e AC2687, mi preme distinguere gli aspetti positivi da quelli che, a mio avviso, necessitano di un ripensamento.

- In particolare, per quanto attiene gli aspetti positivi nella riforma del Tirocinio, ritengo che solo una seria verifica dello svolgimento delle attività professionali, della effettiva partecipazione alla attività di udienza, della partecipazione alla gestione delle pratiche e massimamente della conoscenza delle norme deontologiche garantisca l'immissione nella professione di Avvocati qualificati e corretti, per cui il tirocinio deve assicurare il raggiungimento di queste competenze minime, con la precisazione che, assistere o sostituire il *dominus* nelle attività, non è partecipare. Quindi è apprezzabile che siano proprio tali principi alla base della riforma, magari potrebbe essere utile prevedere un controllo sempre più incisivo da parte degli Ordini.

Giusto anche ribadire che il tirocinio non comporta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale: tra l'altro la previsione di un compenso minimo garantito per legge distorce l'essenza della libera professione, mostrando al praticante una realtà ben diversa da quella dell'avvocato, per il quale una delle maggiori difficoltà è proprio ottenere i compensi per l'attività compiuta e proietta l'aspirante avvocato direttamente verso la professione in regime di monocommittenza.

Condivisibile la previsione della frequenza ai corsi di formazione, che non possono però essere sostitutivi della pratica presso uno studio legale e che potrebbero essere valutati con un apposito punteggio valido ai fini dell'esame, in modo da evitarne da un lato l'obbligatorietà, ma da incentivarne dall'altro la frequenza.

- Invece, relativamente agli aspetti da rivalutare nelle proposte di legge AC 2334 e AC2687, *in primis* ritengo che la previsione del diritto al compenso economico proporzionato alla quantità e qualità del contributo dato all'attività rischi di rendere sempre più difficile trovare studi disponibili ad accogliere i praticanti e che poi li coinvolgano nell'attività. La crisi dei redditi degli avvocati, già in corso da anni, con l'emergenza Covid si è aggravata ed è destinata divenire viepiù allarmante per gli anni a venire; a ciò si aggiunga che, dopo un mese di pratica, un dottore difficilmente avrà le competenze per apportare un contributo e l'attività svolta sarà per il *dominus* più un impegno, che un apporto, questo perché la Facoltà di Giurisprudenza impartisce nozioni prevalentemente teoriche e astratte rispetto alla concretezza della vita professionale, che ha certamente bisogno delle dovute integrazioni pratiche.

Meglio sarebbe, per garantire comunque un compenso al praticante, rivedere l'attuale patrocinio, che permette solo la sostituzione del *dominus* in udienza ed ampliare la ammissione all'esercizio della professione ai praticanti con patrocinio, magari limitatamente a cause di più semplice soluzione e di minor valore, o prevedere la possibilità di essere inseriti nel mandato unitamente al *dominus*. Ciò permetterebbe una maggiore esperienza pratica, anche per quanto attiene al difficile momento della richiesta dell'onorario al Cliente.

- Quanto ai divieti di svolgere il tirocinio presso determinati avvocati, si rileva che è evidente l'inconciliabilità dello svolgimento presso avvocati cancellati, radiati, interdetti o sospesi, mentre forti perplessità desta la previsione di divieto per gli avvocati soggetti a

procedimento disciplinare, considerato che non vi è alcun filtro degli Ordini, che necessariamente devono rimettere il Collega di fronte al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con conseguente apertura del procedimento, anche di fronte a denunce palesemente infondate o strumentali.

Difficilmente comprensibile appare anche il divieto di svolgere il tirocinio presso professionisti che sono membri o si candidano al Consiglio dell'Ordine, al CNF o al CDD. La mia esperienza di praticante presso il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena è stata estremamente formativa anche in relazione all'aspetto istituzionale della professione, mi ha spinto a comprendere l'importanza del mettersi a disposizione dei Colleghi, ha aumentato il senso di appartenenza e di rispetto delle Istituzioni Forensi, per cui ritengo il tirocinio presso questi Avvocati un valore aggiunto.

Assolutamente ingiustificata e discriminatoria l'eccezione a favore di enti pubblici e Avvocatura dello Stato, per quanto attiene il riconoscimento al praticante dell'indennità e compenso.

Infine non si comprende la previsione di ancorare la sede in cui sostenere l'esame alla residenza del praticante.

- Per quanto attiene poi alla riforma dell'Esame di Stato, uno degli aspetti positivi nelle proposte AC 2334 e A2687, è la previsione dell'utilizzo di codici con commenti e annotazioni giurisprudenziali, che appare un utile strumento e certamente non dispensa il candidato dall'onere di dimostrare di saper far buon uso degli orientamenti della giurisprudenza, così come deve dimostrare di sapere redigere un atto, motivo per cui non ritengo opportuno fornire ai candidati il formulario.

Interessante la previsione dell'esposizione dei motivi della valutazione degli elaborati, ma foriera di possibile incremento di ricorsi, meglio sarebbe forse la previsione di una griglia di valutazione da parte del Ministero, strumento che garantirebbe anche una uniformità di criteri di valutazione a livello nazionale, attualmente assente.

Condivisibile appare anche la previsione di una diminuzione delle prove scritte di esame, ma non nel senso della limitazione delle materie, quanto del semplice numero delle stesse, come si evidenzierà in seguito.

Assolutamente condivisibile la previsione di non far ripetere lo scritto a chi, avendolo superato, non raggiunge la sufficienza nell'orale.

Auspicabile la doppia sessione di esame, ma difficilmente praticabile nel momento in cui necessita della correzione dell'elaborato scritto e di esito della prova orale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della sessione d'esame del semestre successivo.

- Quanto agli aspetti di riforma dell'Esame da rivalutare nelle proposte di legge AC 2334 e AC2687, trovo che in generale entrambe siano orientate nel senso di valorizzare la

specializzazione anche durante il periodo di tirocinio. Al contrario alla fine di detto periodo l'aspirante avvocato deve a mio avviso dimostrare di saper interpretare la norma, applicarla al caso concreto, esser padrone dell'arte del dire e contraddire in ognuno dei tre settori più ampi del diritto (civile, penale e amministrativo).

Pertanto, non convincono le previsioni che privilegiano nelle prove di esame un particolare riferimento al settore del diritto prevalentemente trattato durante la pratica forense. Ben venga la diminuzione del numero delle prove scritte, ma allora si potrebbe prevedere la redazione di due atti, che affrontino questioni di diritto in ambito penale, civile o amministrativo, dovendosi portare necessariamente all'orale la materia su cui non si è sostenuto lo scritto, chiaramente oltre alla materia deontologica. In tal modo si avrebbe la certezza di una preparazione generale di base.

In conclusione, ben venga la riforma dell'esame per favorire le giovani generazioni nell'accesso alla professione, senza dimenticare, però, che in latino *examen*, ossia "*ago della bilancia*", viene a sua volta da *exigere*, cioè "*pesare*". L'esame, letteralmente, altro non è che una pesatura, una ponderazione, in senso più ampio, una valutazione, una stima, un giudizio e quello di cui si occupano le due proposte di legge AC 2334 e AC 2687 è al fine di immettere nella professione un Avvocato all'altezza dei compiti cui dovrà attendere.

Lucia Secchi Tarugi

